Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1067

Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disposizioni in materia di legge annuale per il digitale

28/04/2024 - 06:41

Indice

1.	DDL S. 1067 - XIX Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1067	. 4

1. DDL S. 1067 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1067

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1067

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NICITA, BASSO, MANCA, MELONI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, ZAMBITO, IRTO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2024

Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disposizioni in materia di legge annuale per il digitale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre nel nostro ordinamento le misure necessarie a garantire nel nostro Paese uno sviluppo coordinato e coerente del settore del digitale. La transizione digitale è parte integrante del programma europeo *Next Generation EU* e costituisce, assieme alla transizione ecologica, una delle due direttrici fondamentali per lo sviluppo socio-economico e la sostenibilità dei Paesi membri dell'Unione europea.

Tutti i settori e tutti gli ambiti nei quali si esplica l'azione di politiche pubbliche per la transizione digitale (comunicazioni elettroniche, sanità, istruzione, trasporti, energia, *e-commerce*, industria audiovisiva, sicurezza, ambiente, agricoltura e tutela del mare, pubblica amministrazione e così via) sono chiamati a una trasformazione fondamentale i cui benefici siano diretti a contrastare le diseguaglianze, accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini, garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, promuovere un commercio elettronico equo, tutelare il pluralismo, assicurare garanzie e diritti degli utenti nel web, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

I temi della transizione digitale sono trasversali al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre a trovare specifiche proposte nella Missione 1, coerenti con gli obiettivi sulla digitalizzazione fissati dall'Unione europea nel Programma strategico per il decennio digitale 2030, che stabilisce un ciclo annuale di cooperazione per conseguire i *target* e gli obiettivi comuni. Questo quadro di *governance* si basa su un meccanismo di cooperazione annuale che coinvolge la Commissione europea e gli Stati membri. Tale meccanismo si articola in un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso basato sull'indice dell'economia e della società digitale (DESI) per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi previsti per l'anno 2030; una relazione annuale in cui la Commissione valuta i progressi compiuti e formula raccomandazioni per le azioni; la pubblicazione, ogni due anni, delle tabelle di marcia strategiche aggiornate per il decennio digitale in cui gli Stati membri delineano azioni adottate o pianificate per raggiungere gli obiettivi per il 2030; un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali.

La differenza tra le tendenze stimate e il percorso ideale consentirà alla Commissione di monitorare il divario e di indirizzare lo sforzo necessario a colmarlo. La Commissione riesaminerà gli obiettivi entro il 2026 per fare il punto sugli sviluppi tecnologici, economici e sociali.

Il 15 dicembre 2022 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha firmato la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, successivamente presentata dalla Commissione nel gennaio 2022, nella quale si struttura l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura e sostenibile che ponga le persone al centro, in linea con i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea: le tecnologie digitali devono proteggere i diritti delle persone, sostenere la democrazia e garantire che tutti gli attori digitali agiscano in modo responsabile e sicuro; le persone dovrebbero beneficiare di un ambiente *on line* equo, essere al sicuro da contenuti illegali e dannosi ed essere potenziate quando interagiscono con tecnologie nuove e in evoluzione come l'intelligenza artificiale; l'ambiente digitale dovrebbe essere sicuro e protetto. Tutti gli utenti, dall'età dell'infanzia a quella più anziana, dovrebbero essere potenziati e protetti; la tecnologia deve unire e non dividere le persone, e tutti i cittadini europei devono avere accesso alla rete *internet*, alle competenze digitali, ai servizi pubblici digitali e a condizioni di lavoro eque; i cittadini dovrebbero essere in grado di impegnarsi nel processo democratico a tutti i livelli e avere il controllo sui propri dati; i dispositivi digitali dovrebbero sostenere la sostenibilità e la transizione verde. Le persone devono conoscere l'impatto ambientale e il consumo energetico dei loro dispositivi.

Accanto alle politiche espressamente dedicate alla costruzione delle reti di connettività (*Very High Connection Network*-VHCN), all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione e alla promozione dei servizi digitali (con il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 e (UE) 2020/1828, del 25 novembre 2020, assumono rilievo le politiche volte a governare l'accesso, la fruizione e la cessione dei dati, come la trasparenza degli algoritmi, da ultimo oggetto di regolazione europea, attuata o in fase di approvazione, come il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche conosciuto come GDPR (*General data protection regulation*), il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, o ancora il *Data Governance Act*, il *Data Health Act* o l'*Artificial Intelligence Act*, nonché il dibattito in corso sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali.

La natura trasversale e progressiva degli obiettivi del Programma strategico per il decennio digitale 2030 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la centralità assunta dalla transizione ecologica all'interno delle aree tematiche e degli obiettivi strategici nel Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, impongono l'istituzione di un punto focale di osservazione, di coordinamento e di aggiornamento delle numerose iniziative, europee e nazionali, che si focalizzano sul tema della transizione digitale.

In tale contesto, appare pertanto sempre più necessario coordinare le diverse risorse finanziarie e i diversi centri di spesa in materia digitale, lo stato di avanzamento e di programmazione nella spesa delle amministrazioni pubbliche, al fine di razionalizzarne gli ambiti, evitare sovrapposizioni, efficientare i tempi di realizzazione, garantire le coperture territoriali.

Per tali ragioni, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, si inseriscono alcune modifiche alla legge di contabilità pubblica per includere in un apposito allegato al DEF, le risorse da destinare alla materia del settore digitale, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, nonché le previsioni sull'evoluzione delle stesse nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma.

Inoltre, l'articolo 1 prevede l'introduzione, all'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, dell'importo delle risorse da destinare con la legge di bilancio al settore digitale e a stimolare gli ambiti di intervento e i tempi di realizzazione, evitando la sovrapposizione di provvedimenti tramite la legge annuale per il digitale prevista dall'articolo 2.

Tale legge annuale è finalizzata a fotografare i progressi nell'adozione delle politiche, a individuare e rimuovere gli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, a rafforzare tutele e garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori, a coordinare le risorse finanziarie e razionalizzare i centri di spesa nel rispetto dei tendenziali e di evoluzione della spesa

delle amministrazioni pubbliche, nonché ad aggiornare, ove necessario, il quadro normativofinanziario così da garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefici.

Il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 maggio di ciascun anno, il disegno di legge annuale per il digitale prevedendo che esso sia diviso in diverse sezioni e che sia accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzi: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi europei in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale dei mercati e dei servizi digitali, nonché di garanzie e tutela per i cittadini, con particolare riguardo per i minori; lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle previgenti leggi nazionali, nelle direttive e nei regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti riguardanti materie del settore digitale, nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui il Governo non abbia ritenuto opportuno procedere; le previsioni dei conti di spesa del settore digitale, almeno per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

Il disegno di legge prevede: norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale, promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e delle agenzie governative ed alle indicazioni contenute nelle rispettive relazione annuali; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge; l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il settore digitale, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare; le previsioni dei conti di spesa del settore digitale, almeno per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

Nel merito, il disegno di legge istituisce il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione costituito da un rappresentante ciascuno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti e delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale.

Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'inserimento nel DEF delle risorse da destinare al settore digitale)

- 1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10:
- 1) al comma 3, lettera f), dopo le parole: « alla protezione sociale » sono inserite le seguenti: « , al settore digitale »;
- 2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
- « 10-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato al Documento di economia

- e finanza di cui all'articolo 10, un rapporto, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, relativo alle risorse destinate al settore digitale, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, nonché le previsioni sull'evoluzione delle stesse nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1 »;
- b) all'articolo 21, comma 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
- « *c-bis*) l'importo delle risorse da destinare al settore digitale al fine di stimolare gli ambiti di intervento e i tempi di realizzazione delle attività previste, evitando la sovrapposizione di provvedimenti ».

Art. 2.

(Legge annuale per il digitale)

- 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.
- 2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:
- *a)* rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;
- b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;
- c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;
- d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;
- e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;
- f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;
- g) promuovere il commercio elettronico equo;
- h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.
- 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.
- 4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:
- *a)* norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;
- c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

- d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
- *e)* norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;
- f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.
- 5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:
- *a)* lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;
- d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.

Art. 3.

(Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione)

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione, di seguito denominato « Comitato », costituito da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Autorità di regolazione dei trasporti, un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali, un rappresentante dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti e delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale, nonché le previsioni di spesa per il settore digitale incluse nel DEF ai sensi dell'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), della presente legge, le fonti di finanziamento nazionali ed europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.
- 2. Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 3. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione.

